



# COMUNE DI GALLIERA VENETA

## Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 24  
in data 29-09-2017

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

*Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione*

L'anno duemiladiciassette addì venticinove del mese di settembre alle ore 18:05 nella sala delle adunanze della sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome del Consigliere	Presenti/Assenti
1.	Bonaldo Stefano	Presente
2.	Baldi Laura	Presente
3.	Zanon Luigi	Presente
4.	Perfetti Italo	Presente
5.	Bianco Paolo	Presente
6.	Guidolin Silvia	Presente
7.	Rigo Giuseppe	Presente
8.	Campagnolo Valter	Presente
9.	Cusinato Dario	Presente
10.	Tellatin Lamberto	Presente
11.	Culella Maria	Presente
12.	Bianchi Mario	Presente
13.	Scapin Livio	Presente

Partecipa alla seduta Bagliolid Stella Segretario Comunale.

Bonaldo Stefano nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori:

Baldi Laura

Cusinato Dario

Bianchi Mario

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni proprie:

- n. 4 del 31.03.2015, con la quale è stato avviato ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti, della Legge 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- n. 15 del 31.07.2015, con la quale è stato espresso il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A S.p.A. in ETRA S.P.A., rinviando ad un successivo atto il piano di razionalizzazione relativamente alle società nelle quali il Comune detiene una partecipazione indiretta per il tramite di ETRA S.p.A., in attesa delle possibili soluzioni che ETRA stessa avrà cura di prospettare, nel più breve tempo possibile, ai Comuni soci ai fini di una determinazione condivisa;
- n. 34 del 29.12.2015, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute, dando mandato all'Organo Amministrativo di ETRA SpA di adottare i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Viste le istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27.06.2017 e pubblicata sul sito del Dipartimento del Tesoro, sulla base delle quali, con riferimento alle partecipazioni indirette non controllate, non è prevista da parte degli enti la compilazione delle schede relative all'esito della revisione straordinaria ma solo la rilevazione delle schede riguardanti le anagrafiche, le attività ed i dati contabili;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*”

Visto il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017;

Rilevato che ai sensi dell'art. 2, c. 1. Lettera g) del dlgs 175/2016 le società indirette sono quelle in cui una amministrazione pubblica partecipa per il tramite di una società soggetta a controllo dalla stessa P.A., essendo il controllo solamente quello previsto dall'art. 2359 del CC (v. lettera b) dell'art. 2 c. 1 del Dl.gs 175/2016);

Evidenziato altresì che il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 09/03/2009 n. 1365, ha chiarito in materia di assimilazione del controllo ex art. 2359 CC a quello analogo che *“qualora un'autorità pubblica si associ ad una società i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su quest'ultima, per poter essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza: non è dunque necessario, ai fini dell'individuazione del requisito del "controllo analogo" per la configurazione dell'affidamento c.d. in house providing, che sussista, in capo al singolo socio pubblico, il potere di controllo sulla società-organo assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell'art. 2359 c.c.. In altre parole, il "controllo analogo" non si ispira ad una logica dominicale, quanto piuttosto ad una "funzionale”;*

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 54/2017, la quale con riferimento al termine “fatturato” da rilevare nelle schede dei dati contabili, precisa che lo stesso è da intendersi come “la somma delle voci A1 e A5 del conto economico-valore della produzione” di ciascuna società partecipata rilevata;

Viste le schede per la revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Galliera Veneta, come da documento allegato A alla presente della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Considerato che in base a quanto sopra i risultati attesi dal piano di razionalizzazione straordinaria sono i seguenti:

<i>SOCIETA' PARTECIPATE PRESENTI ALLA DATA DEL 23/09/2016</i>	<i>% Quota di partecipazione Amministrazione</i>	<i>MODALITA' DI REVISIONE</i>
ETRA SPA	Diretta 1,39	MANTENERE

Precisato che non deve essere acquisito il parere del Revisore dei Conti, in quanto la presente revisione straordinaria non incide sulle previsioni di bilancio e sugli equilibri;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, le schede per la revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Galliera Veneta, come da documento **allegato A**;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione a ETRA SpA;
3. di provvedere, entro la scadenza prevista dal legislatore, all'inserimento nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - delle informazioni rilevate nel documento allegato A, inerente la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

#### **PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 21-09-2017



IL RESPONSABILE

**F.to Briotto Daniele**

#### **PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 21-09-2017



IL RESPONSABILE

**F.to Briotto Daniele**

Il Sindaco relaziona sull'argomento.

Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.



# COMUNE DI GALLIERA VENETA

## Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 24  
in data 29-09-2017

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

*Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione*

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE  
F.to Bonaldo Stefano



IL SEGRETARIO DEL COMUNE  
F.to Bagliolid Stella



# COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N. 24 del 29-09-2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 907.

Comune di Galliera Veneta li 06-10-2017



L' INCARICATO

Briotto Paolo

Documento Firmato digitalmente  
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005



# COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N. 24 del 29-09-2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Galliera Veneta li 06-10-2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI  
GENERALI  
Briotto Paolo

Documento Firmato digitalmente  
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005